



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 20 febbraio 2024

Al Sindaco

Al Responsabile dei servizi finanziari

All'Organo di revisione

Comune di Portomaggiore (FE)

Oggetto: Indagine sui rapporti debitori/creditori tra i Comuni e le Unioni dei Comuni. Richiesta istruttoria.

Questa Sezione sta svolgendo, come da delibera di programma n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, un'apposita indagine relativa ai rapporti finanziari tra i Comuni e le Unioni di Comuni, nell'ambito della quale il Comune di Portomaggiore è stato selezionato.

Tale controllo rinviene il suo fondamento nelle previsioni costituzionali contemplate dagli artt. 81 Cost e 97 Cost, trovando a sua volta uno specifico compendio nella disposizione contenuta nell'art. 148 bis del TUEL.

L'avvenuta codificazione della clausola generale dell'equilibrio di bilancio (Corte cost. sent. n. 192/2012) e la tutela giuridica del bilancio quale "bene pubblico" in senso giuridico (Corte cost. sent. n. 184/2016) - su cui la legge deve stabilire controlli che devono svolgersi in modo dinamico su tutto il ciclo finanziario dei bilanci della Repubblica, in ragione di quanto stabilito dall'art. 5, c. 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012, richiede costanti "*verifiche, preventive e consuntive, sull'andamento della finanza pubblica*", che nell'ordimento interno sono riservate alla Corte dei conti (art. 100 Cost.): esse vengono compendiate nella previsione dell'art. 148-bis del TUEL, la cui natura profilattica ha lo scopo di prevenire i più gravi danni agli equilibri di bilancio (Corte cost. sent. n. 60/2013), ma che possono pervenire - ove non ossequiate - alle più gravi conseguenze contemplate dall'art. 243-bis del TUEL.



CORTE DEI CONTI

Pertanto, con la presente si richiede di riferire in merito ai seguenti ambiti.

1) Rapporti debitori e creditori con l'Unione dei Comuni.

È evidente che i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati dall'art. 81, c. 4, Cost. si realizzano (...) a condizione che le pertinenti risorse correlate siano "effettive e congruenti" (Corte cost. sent. n. 70/2012), e vi deve essere altresì la "necessaria" «contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (Corte Cost. sent. n. 213/2008).

Si chiede, quindi, se l'Ente ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni a cui appartiene; in particolare, si chiede di fornire il dettaglio dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2022 ed informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti.

2) Verifica della economicità dell'aggregazione associativa dei servizi e delle funzioni

La dinamica di spesa per l'erogazione di servizi e funzioni (giusta previsione dell'art. 32 del TUEL) affidata all'ente locale, deve trovare, in altri termini, un preciso limite nel - duplice - rispetto sia dell'equilibrio di bilancio che della economicità della avvenuta aggregazione di funzioni e servizi: in particolare, l'Unione deve perseguire obiettivi di riduzione della spesa calibrati sia sulla spesa istituzionale, che su quella del personale, sia più in generale discendenti dall'applicazione delle regole afferenti la concreta attuazione dei principi contenuti nella previsione dell'art. 1 della L. 241/1990: ove diversamente interpretate, esse diventerebbero un veicolo per un indebito allargamento, in contrasto con l'art. 81 Cost., della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale dei disavanzi di amministrazione pregressi, ancorché da riaccertamento straordinario dei residui (Corte cost. sent. n. 279 del 2016).

In concreto, il principio di buon andamento si deve risolvere in un preciso "obbligo di adottare forme di gestione in grado di assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate. Infatti, l'esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi, indirizzandosi ad un bacino di utenti più ampio rispetto a quello costituito dai comuni di limitate dimensioni demografiche, dovrebbe costituire lo strumento attraverso cui realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa" (Corte dei conti, Sez. Puglia deliberazione n. 36/PAR/2013).

Anzi, ai fini del giudizio per responsabilità erariale, "nell'ambito della manovra di efficientamento dell'amministrazione pubblica, le Unioni dei Comuni servono ai fini della riduzione dei costi di talché a seguito della loro costituzione la spesa dovrebbe diminuire e non, come nel caso di specie, aumentare" (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto n. 1129/2008).

Si chiede, quindi, di fornire il dettaglio dei servizi e funzioni conferiti all'Unione dei Comuni al 31 dicembre 2022 e relativa decorrenza dell'affidamento.
Per i servizi e funzioni conferiti, si chiede di dimostrare l'economicità della gestione associata argomentando in termini di efficacia ed efficienza, con riferimenti specifici ai dati indicati.

Si resta in attesa di riscontro alla presente nota istruttoria entro il termine di 20 (venti) giorni dalla trasmissione della presente. La risposta dovrà essere **inviata attraverso il sistema ConTe**, selezionando l'esercizio 2022, fase "periodico" adempimento normativo "Indagine specifica della Corte dei conti (L. 131 del 2003, art. 7 comma 7)" e utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento.

Per ogni esigenza di chiarimento o comunicazione si fornisce il nominativo del funzionario incaricato di collaborare alla presente attività di controllo.

Dott.ssa Stefania Ravelli

.....
e-mail: stefania.ravelli@corteconti.it

.....
Tel. 0512867806 - 3316586109

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Magistrato Istruttore

Tiziano Tessaro



Visto

Il Presidente

Prof. Marcovalerio Pozzato

